

Sentenza Bragaglio: il termine lobbysmo non è dispregiativo

A PAGINA 5 Brontesi

Le motivazioni della sentenza

Caso Bragaglio-Cdo, il giudice: «La parola lobby? Non ha alcun senso dispregiativo»

Cita il Devoto Oli edizione 1995 il giudice Gianluigi Canali, nelle motivazioni alla sentenza con cui ha respinto la richiesta della Compagnia delle opere di condannare per diffamazione Claudio Bragaglio consigliere comunale del Pd. Scrive che «la parola lobby è del tutto priva di significati negativi» e «non ha alcun senso dispregiativo» l'aggettivo «affaristico» usato da Bragaglio nell'intervento in consiglio comunale che ha dato origine alla causa, ma «vuole solo precisare che è una lobby che rappresenta gli interessi leciti del mondo delle imprese». L'intento di Bragaglio, per il giudice che ha condannato la Cdo a



Significati

Affaristico «vuole precisare solo che il gruppo rappresenta interessi di imprese»

diffamazione i giudici hanno tre livelli di argomentazione – ha spiegato l'avvocato Giuseppe Onofri difensore di Bragaglio con l'avvocato Andrea Ricci — il primo è l'esame delle dichiarazioni ritenute diffamatorie e la valutazione se lo siano o meno: al Tribunale è bastato il primo livello». «Sentenza apprezzata perché attinente ai temi tralasciando le valutazioni politiche» per l'avvocato Ricci. Bragaglio ha rivendicato il significato di critica politica anche dura del suo intervento e a proposito dell'iniziativa giudiziaria della Cdo.

pagare le spese di giudizio (16 mila euro) era «criticare l'operato dell'amministrazione e in particolare del sindaco Paroli» ancora deputato oltre che primo cittadino e «criticare un politico perché troppo sensibile alle istanze che provengono da una certa lobby non comporta alcuna denigrazione per la lobby in questione». Insomma «si deve escludere» conclude il giudice, che le affermazioni di Bragaglio «avessero alcun contenuto diffamatorio». «Nell'affrontare la

I. B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA